Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G. Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Ufficio I
00100 ROMA
dgit@esteri.it

Prot. n. 10896
Ravenna, - 2 OTT. 2019

OGGETTO: Pubblicità Avviso Pubblico per Assegnazione alloggi E.R.P. in favore di residenti all'estero.

Il Comune di Cervia ha indetto l'Avviso Pubblico n. 1/2019, per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

I cittadini italiani residenti all'estero interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel territorio di Cervia potranno presentare domanda tramite apposito modulo (allegato), secondo i termini e le modalità contenute nel Bando di concorso (allegato), moduli entrambi scaricabili dal sito web del Comune di Cervia, all'indirizzo www.comunecervia.it e dal sito di Acer, all'indirizzo www.acerravenna.it.

Cordiali saluti.

IL RESP. SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
AREA RAVENNA E LUGO
(Dott.ssa Silvia Bagnari)

COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI CERVIA

SETTORE CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI

AVVISO PUBBLICO N. 1/2019

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge Regionale 08/08/2001, n. 24, e dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi erp, viene pubblicato il presente Avviso, per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel territorio del Comune di Cervia, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, le graduatorie speciali, e i programmi di mobilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
Delibera di Assemblea Legislativa Regionale E.R. 06/06/2018 n. 154;
Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 22/11/2018;
Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2019;

Le domande presentate in occasione di precedenti bandi non avranno più alcuna validità e non saranno inserite nella graduatoria formata in esito al presente Avviso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, art. 15, e degli atti regionali e comunali indicati sub "Riferimenti Normativi" e ulteriormente specificati in prosieguo, possono partecipare al presente concorso pubblico i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:
a.1) il cittadino italiano;
a.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

COMUNE DI CERVIA

b) RESIDENZA O ATTIVITA` LAVORATIVA.

Il richiedente deve possedere entrambi i seguenti requisiti:
b.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno tre anni;
b.2) residenza anagrafica o attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di Cervia.
Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;
Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune di Cervia, se in quello è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE è tenuto ad occupare l'alloggio entro il termine di trenta giorni, salva proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza, che non potrà comunque eccedere i 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76/2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

e) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013 n.159 e si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare; ai fini dell'accesso, entrambi i valori vanno rispettati.
Si precisa che il valore ISEE è sempre quello calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, ossia quello riferito all'intero nucleo familiare cui il soggetto o il nucleo richiedente appartiene; il patrimonio mobiliare è solo quello riferito al soggetto o nucleo richiedente, qualora la domanda individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario
a) ISEE
Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro.

b) PATRIMONIO MOBILIARE
Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro.
Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

f) ASSENZA DI OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGIO ERP
Non possono presentare domanda (art. 25 co.2 L.R. 24/2001)
f.1) coloro che occupano abusivamente un alloggio di erp,

COMUNE DI CERVIA

f.2) coloro che hanno occupato abusivamente un alloggio erp, poi rilasciato, nei dieci anni che precedono la presentazione della domanda

g) ASSENZA DI PRECEDENTE PRONUNCIA DI DECADENZA DALL'ERP

Non possono presentare domanda (art. 30 co.2 L.R. 24/2001) coloro che, nei due anni precedenti la stessa, sono stati dichiarati decaduti dall'erp per i motivi di cui alle seguenti lettere dell'art. 30 della L.R. 24/2001:
a) abbandono o sublocazione o mutamento destinazione d'uso dell'alloggio erp
b) utilizzo dell'alloggio per scopi illeciti o immorali o grave contravvenzione al Regolamento d'uso
c) gravi danni all'alloggio o alle parti comuni
d) morosità
h bis) impedimento dell'accesso agli accertatori o alla polizia municipale per verifiche e ispezioni
h ter) impedimento dell'esecuzione di opere di manutenzione, con conseguenti gravi danni all'alloggio

In caso di decadenza dichiarata per morosità, la domanda non è comunque ammessa fino a quando tale condizione permanga.

In particolare, per quanto concerne il **possesso dei requisiti** per la partecipazione, il richiedente, utilizzando la parte specifica del modulo di domanda, **dovrà dichiarare** nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b.1) e b.2) del punto 1) del presente avviso, nonché, in favore di sé stesso e degli altri componenti il nucleo avente diritto, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dello stesso punto 1) del presente avviso.

I requisiti per accedere all'E.R.P., come sopra specificati, sono da riferirsi ai soli soggetti indicati nella domanda di assegnazione, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario; fa eccezione il valore ISEE, come specificato al punto 1.e.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 L.R. 24/2001, in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente con apposita delibera dalla Giunta Regionale.

Per **nucleo avente diritto** si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai civilmente uniti, dai conviventi di fatto (L. 76/2016) e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Le altre ipotesi di stabile convivenza, di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Gli **accrescimenti** del nucleo familiare intervenuti per effetto di matrimonio, convivenza di fatto, unione, nascite, convivenza (nelle ipotesi e nei limiti sopra indicati), ricongiungimento di figli minori, nonché per adozioni o affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di assegnazione e vengono considerati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, nella prima graduatoria utile successiva.

2. PUNTEGGIO

Sulla base di tutte le condizioni dichiarate dal concorrente nella domanda, verranno attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.:

	CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI MAX 35/100
A1	**NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASETTANTENNI**	**14**
	Il punteggio è attribuibile a condizione di non coabitare con altri. Il punteggio si attribuisce anche se nel nucleo sono presenti minori o maggiorenni disabili a carico o il coniuge di età superiore a 60 anni.	

COMUNE DI CERVIA

A2	**PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE**			**12**
	E' attribuibile a tutti i nuclei in cui sia presente un ultra 70enne.			
A3	**PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITÀ TOTALE O NON AUTOSUFFICIENZA (PARI AL 100%)**			**10**
A4	**PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITA'**			**8**
A5	**PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 67%**			**6**
A6	**SITUAZIONE DI FAMIGLIA**			**4**
	Per ogni figlio minorenne a carico o maggiorenne se portatore di handicap			
A7	**NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE**			**12**
A8	**NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE**			**8**
	Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi.			
A9	**GIOVANE COPPIA**			**10**
	Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età delle due persone non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto (ex L. 76/2016) da meno di 5 anni.			
A10	**NUCLEO CON EMIGRANTI**			**5**
	Emigranti iscritti AIRE in un Comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo attestato con relazione del dirigente dei servizi sociali.			
A11	**PRESENZA IN GRADUATORIA**			**2**
	Si attribuisce il punteggio a chi sia presente in almeno 2 graduatorie (o due aggiornamenti periodici) precedenti consecutive con punteggio diverso da zero.			
A12	**RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA**			
	Si attribuisce il punteggio al richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale nell'ambito territoriale comunale per il quale si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore a 5 anni alla data di presentazione della domanda, senza soluzione di continuità			**7**

I punteggi delle condizioni soggettive A1 e A2, non sono cumulabili fra loro.
I punteggi delle condizioni A3, A4 e A5 non sono cumulabili tra loro.
I punteggi per le condizioni A7 e A8, non sono cumulabili tra loro e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico si applica solo il punteggio sub A7.
I punteggi A1, A2, A9 e A10 si attribuiscono a condizione che sussista una delle condizioni oggettive, sociali od economiche.
Il punteggio A11 si applica a condizione che esista almeno un' altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).

COMUNE DI CERVIA

	CONDIZIONI SOCIALI	PUNTI MAX 15/100
B1	**NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO**	10
	L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio-assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei servizi sociali.	
B2	**SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO**	5
	La condizione è attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali	

	CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI MAX 25/100
C1	**SFRATTO/ ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO**	10
	Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto – non intimato per morosità o altra inadempienza – o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di immobile pignorato, etc;). Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.	
C2	**SFRATTO PER MOROSITA'**	10
	Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali. Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISEE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno pari all'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio – sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo. Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.	
C3	**SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO**	10
	Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.	
C4	**SISTEMAZIONE PRECARIA**	5
	Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.	
C5	**ALLOGGIO ANTIGIENICO**	5
	Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di pubblicazione della graduatoria, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie. La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.	
C6	**ALLOGGIO IMPROPRIO**	5

COMUNE DI CERVIA

	Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.			
C7	**ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE**			**5**
	Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.			

Per condizione di handicap/non autosufficienza, comunque richiamata nella presente Tabella, si intende solamente quella attestata, con certificazione di invalidità, dalla competente autorità (INPS)

CONDIZIONI ECONOMICHE MAX PUNTI 25/100

D1	**VALORE ISEE**				
	Fino a € 4.288,50 (inferiore al 25% del limite per l'accesso)				**12**
	Valore ISEE da € 4.288,51 a € 8.577 (inferiore al 50% del limite per l'accesso)				**8**
	Valore ISEE da € 8.577,01 a € 12.865,49 (inferiore al 75% del limite per l'accesso)				**3**
D2	**INCIDENZA CANONE SUL VALORE ISEE**				
	FASCIA	**VALORE ISEE**	**INCIDENZA CANONE/ISEE**		
	A	Fino a euro 4.288,50	non inferiore al 20%		**15**
	B	Da euro 4.288,51 a euro 8.577	non inferiore al 30%		**10**
	C	Da euro 8.577,01 a euro 12.865,50	non inferiore al 40%		**7**
	D	Da euro 12.865,51 a euro 17.154	non inferiore al 50%		**5**
	Il canone considerato è quello dell'anno in corso; l'ISEE è quello risultante dall'attestazione in corso di validità.				

Le condizioni di punteggio che maturino dopo la presentazione della domanda possono essere fatte valere con apposita istanza di integrazione da parte dell'avente diritto o possono essere valutate d'ufficio, se rilevabili e rilevate nel corso dell'istruttoria; allo stesso modo si procede per le condizioni che cessino nel corso di validità della graduatoria; in ogni caso determineranno l'eventuale aggiunta o diminuzione di punteggio in occasione del successivo aggiornamento annuale della graduatoria (fatto salvo quanto previsto dal punto 5 co. 2 del presente avviso).

3. PRESENTAZIONE DOMANDE

Termini e modalità

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 8 NOVEMBRE 2019 E SENZA SCADENZA, PER ESSERE INCLUSE NELLA PRIMA GRADUATORIA O NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, SECONDO LE MODALITA' DI SEGUITO INDICATE.

COMUNE DI CERVIA

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate sul modulo predisposto dall'Ufficio Casa.

Il modulo è in distribuzione presso i seguenti uffici:

Ufficio Casa del Comune di Cervia presso Cervia Informa Viale Roma 33 - 48015 Cervia ☎ 0544/979339
orari di apertura al pubblico: venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Acer Ravenna Viale Farini, n. 26 - ☎ 0544/210109.
orari di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8.30 alle 11.00, Giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Sedi sindacali presenti nel territorio nei giorni di apertura al pubblico.

I moduli sono altresì scaricabili dal
sito web del Comune di Cervia, all'indirizzo: www.comunecervia.it
e dal sito dell'Acer di Ravenna, all'indirizzo: www.acerravenna.it

LA DOMANDA DOVRA' ESSERE PRESENTATA CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

- ✓ consegna diretta all'Ufficio Casa – Comune di Cervia, in Viale Roma 33, orari di apertura al pubblico: venerdì dalle 9:00 alle 13:00 o ad Acer Ravenna, Viale Farini, 26 orari di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8.30 alle 11.00, Giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
- ✓ invio per posta raccomandata RR a "Ufficio Casa del Comune di Cervia presso Acer Ravenna – Viale Farini, 26 – 48121 Ravenna, apponendo la dicitura "contiene domanda per alloggio ERP – COMUNE DI CERVIA"
- ✓ invio per via telematica all'indirizzo di p.e.c. acerravenna@legalmail.it trasmessa dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica (semplice o certificata)
- ✓ invio tramite fax, al numero 0544/34146

a) in caso di consegna diretta da parte del richiedente, il modulo di domanda dovrà essere firmato in presenza di un incaricato dell'ufficio, previa identificazione della persona mediante un documento di identità;
b) In caso di presentazione a mezzo posta, o fax o tramite persona diversa dal richiedente, al modulo di domanda, preventivamente firmato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso;
c) in caso di invio alla p.e.c. di Acer, l'istanza sarà valida se:
c.1) in formato .pdf non modificabile e sottoscritta mediante firma digitale;
c.2) oppure trasmessa dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
c.3) è valida anche la trasmissione via posta elettronica non certificata della domanda con sottoscrizione autografa, scansionata, accompagnata dalla scansione di un documento di identità del richiedente.

Sono escluse le domande che siano prive della sottoscrizione o che siano prive delle dichiarazioni e/o documentazioni obbligatorie.

Le domande possono essere presentate in ogni tempo e il Comune garantisce l'inclusione nella graduatoria delle domande e delle integrazioni giunte fino a quindici giorni antecedenti la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Modalità di compilazione – Documenti da allegare

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze e delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del **D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**, rilascia una dichiarazione con cui attesta **la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso e di tutte le condizioni indicate nella domanda medesima, a favore proprio o dei componenti il nucleo richiedente l'assegnazione**, impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente e ove necessario, idonea documentazione.

Si precisa che ai sensi del citato DPR 445/2000 i **certificati medici e sanitari** non possono essere sostituti da altro documento, né da autocertificazione, pertanto nel caso il concorrente si trovi in una delle condizioni di cui ai punti **A1, A3, A4, A5, A6, C7**, dovrà allegare il certificato dell'AUSL attestante le condizioni di invalidità o handicap, a pena di mancato riconoscimento del punteggio.

L'esatto indicatore ISEE (certificato dall'INPS e dai CAAF) è necessario per verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione della domanda e per la valutazione ai fini del punteggio sub D1 e D2: i dati sono autocertificabili, si raccomanda l'esatta conoscenza e indicazione per evitare di incorrere in responsabilità, anche penali, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Per i cittadini extracomunitari è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di **tutti** i componenti del nucleo familiare (art. 6 D.Lgs. 286/1998)

Per quanto qui non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti dello schema di domanda.

Protocollo Numero U-2019-0010896 Del 02/10/2019
Titolario: H.04 - Assegnazioni e Contratti
A.C.E.R. RAVENNA
PROTOCOLLO

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Formazione della graduatoria

Sulla base delle domande pervenute viene redatta una graduatoria aperta, che verrà aggiornata con cadenza annuale, per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di riferimento.
Ogni quattro anni sono verificate tutte le posizioni per l'aggiornamento di eventuali variazioni intervenute nel periodo e per cancellare dalla graduatoria i nuclei che non sono più interessati.

pubblicazione graduatoria e aggiornamenti
l'Ufficio Casa procederà all'istruttoria delle domande pervenute entro il **13 febbraio** di ogni anno e redigerà la graduatoria provvisoria entro il 28 febbraio di ogni anno;

Eventuali diverse scadenze possono essere stabilite con nuovo Avviso Pubblico.

Le domande presentate **dopo il termine annuale di scadenza saranno inserite nell'aggiornamento successivo.**

Le domande presentate per posta, con raccomandata RR, si intendono presentate il giorno risultante dal timbro postale di partenza; esclusivamente in tale caso, qualora le domande giungano a destinazione oltre il termine per l'inclusione nella graduatoria provvisoria, saranno inserite nella definitiva.

Entro i termini e con le scadenze sopra evidenziate, sulla base delle situazioni dichiarate in domanda dall'interessato o documentate, si provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base degli stessi viene formata la graduatoria provvisoria.

In calce alla stessa, saranno indicate le domande alle quali non sia stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo e su idonea pagina del sito web del Comune di Cervia e di Acer per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Riesame della domanda

Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richiesta di riesame. Il ricorso va depositato presso l'Ufficio Casa del Comune di Cervia oppure presso Acer della Provincia di Ravenna.

E' facoltà dell'Ufficio Casa e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande, che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissati dal Comune e dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00, atto a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

E' altresì facoltà dell'Ufficio Casa e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti sempre ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

Formazione della graduatoria definitiva

Entro i successivi 30 giorni dalla chiusura del riesame il l'Ufficio Casa del Comune di Cervia, con determinazione dirigenziale, approva la graduatoria definitiva. Si procederà al sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata, con le stesse modalità indicate nell' avviso; l'aggiornamento annuale avviene con l'inserimento delle domande nuove, delle integrazioni presentate da coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse rispetto alla precedente domanda e con le eventuali modifiche conseguenti agli accertamenti d'ufficio di requisiti e condizioni di punteggio.

Ogni quattro anni l'Ufficio Casa del Comune di Cervia provvede alla verifica di tutte le posizioni per l'aggiornamento di eventuali variazioni intervenute nel periodo, per cancellare dalla graduatoria i nuclei che non sono più in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp e quelli che non sono più interessati; la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.

Pubblicazione della graduatoria definitiva

Protocollo Numero U-2019-0010896 Del 02/10/2019
Titolario: H.04 - Assegnazioni e Contratti
A.C.E.R. RAVENNA
PROTOCOLLO

La graduatoria è pubblicata nell'Albo e su idonea pagina del sito web del Comune di Cervia e sul sito di Acer e costituisce provvedimento definitivo.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dall'Ufficio Casa del Comune di Cervia secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

Prima di dare corso all'assegnazione, l'Ufficio Casa verifica, per ciascun richiedente iscritto in graduatoria in posizione utile, la permanenza di tutti i requisiti per l'assegnazione nonché la permanenza delle condizioni soggettive, sociali, oggettive, economiche che hanno determinato il punteggio attribuito; nel caso di non sussistenza o di mutamento o di perdita dei requisiti o delle condizioni, si procederà ad una nuova valutazione della domanda, e alla conseguente esclusione o al ricollocamento nella posizione di graduatoria seguente quella del primo nominativo con pari punteggio.

Il canone di locazione degli alloggi è attualmente determinato ai sensi della vigente normativa regionale: art. 35 della L.R. 08/08/2001 n.24, Delibera di Assemblea Legislativa Regionale E.R. 154/2018 e successive modifiche, Delibere attuative di Giunta Regionale e del Comune di Cervia.

6. TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione dei compiti istituzionali e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il trattamento viene effettuato dal Comune di Cervia e dall'Acer di Ravenna, concessionario della gestione delle funzioni dell'ufficio casa.
L'indicazione del Titolari del trattamento e dei Responsabili, i diritti degli interessati e le informative tutte di cui agli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale sono pubblicate sul sito istituzionale di ciascun titolare: www.acerravenna.it

Copia del presente avviso e del relativo modulo di domanda sono disponibili su idonea pagina del sito web del Comune di Cervia all'indirizzo www.comunecervia.it e di ACER Ravenna all'indirizzo www.acerravenna.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bagnari

Cervia, lì
Prot. n

IL DIRIGENTE SETTORE CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI
(Dott.ssa Arch. Daniela Poggiali)

UFFICIO CASA DEL COMUNE DI CERVIA

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

(ART. 25 LEGGE REGIONALE N° 24 DEL 08/08/2001 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 68 DEL 22/11/2018)

La/Il sottoscritta/o

(Cognome) _____ (Nome) _____

nata/o a _____ il _____

cittadinanza _____ e residente nel Comune di _____

Via _____ n.° _____

C.F. _____ Sesso M ☐ F ☐

E-mail: _____

Tel. _____

CHIEDE

l'inserimento nella graduatoria pubblica per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare composto come indicato nell'apposito prospetto.

A tale scopo, quanto dichiarato nella presente domanda assume valore, di volta in volta, di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

I componenti il nucleo familiare a favore dei quali si inoltra la presente istanza sono i seguenti:

	NOMINATIVO	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA	RESIDENZA ATTUALE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

In caso di coniugi separati giudizialmente o consensualmente con sentenza omologata entro la data di presentazione della domanda, si dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Al fine della presente domanda dichiara quanto segue:

Di essere in possesso dei requisiti che danno diritto all'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica come di seguito specificati con apposizione della crocetta nelle voci che interessano:

a) di essere cittadino/a italiano/a ☐

b) di essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea
e precisamente (indicare stato di appartenenza) _____ ☐

c) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; ☐

d) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria); ☐

e) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ; ☐

f) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. ☐

che il richiedente avente diritto possiede i seguenti requisiti:

- **residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;** ☐
- **residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cervia.** ☐

Per i soggetti iscritti all'AIRE del Comune di Cervia è possibile presentare domanda, purché si dimostri la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi. ☐

g) diritti di proprietà

I componenti il nucleo avente diritto **non devono essere titolari complessivamente di una quota superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto, o abitazione, su alloggio ovunque ubicato** ed adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ai sensi del D.M 5 luglio 1975; ☐

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio ERP:

- la titolarità dei diritto sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanti il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. (Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio);

- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

- il diritto di proprietà su un **alloggio oggetto di procedura di pignoramento**, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, c. 3, c.p.c.;

- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more-uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

h) di dichiarare l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi:

h1. di dichiarare l'assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a favore del sottoscritto o dei componenti il nucleo richiedente cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.; ☐

h2. di dichiarare l'assenza di precedenti finanziamenti agevolati ottenuti a favore del sottoscritto o dei componenti il nucleo richiedente in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno; ☐

i) indicazione situazione economica:

i1. di dichiarare per quanto concerne il reddito del nucleo famigliare che il valore dell'attestazione ISE n° _____ del _____ ammonta ad € _____ e l'ISEE ad € _____ con riferimento ai redditi percepiti nell'anno_____ ☐

i2. di richiedere per quanto concerne il reddito del nucleo famigliare avente diritto di formulare, sulla base della certificazione ISE-ISEE dichiarata, la effettiva situazione reddituale in quanto i componenti del nucleo famigliare anagrafico differiscono dal nucleo per il quale si inoltra la presente istanza. ☐

j) Morosità:

j1. Il richiedente e i componenti il nucleo ricompreso nella domanda non devono trovarsi nella condizione di occupanti abusivi di alloggi E.R.P. ne devono essersi trovati in tale condizione per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente ☐

j2. Il richiedente e i componenti il nucleo ricompreso nella domanda non devono essere stati dichiarati decaduti a seguito di sfratto di alloggi E.R.P. per un periodo di due anni e in caso di sfratto di morosità deve essere saldato tutto il debito

k) nucleo famigliare

- di dichiarare che il proprio nucleo familiare è costituito da persone non legate da vincoli di parentela o affinità, la cui convivenza, instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, come da risultanze anagrafiche, abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. ☐

Di dichiarare inoltre:

_____

_____

Tutto ciò premesso si richiede l'assegnazione del seguente punteggio così come indicato dal sottoscritto con la crocetta apposta nelle caselle relative alle condizioni soggettive, oggettive, sociali ed economiche:

		Punti richiesti	Riservato ufficio
A – CONDIZIONI SOGGETTIVE	**max punti 35/100**		
A1.NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA-SETTANTENNI Il punteggio è attribuibile a condizione di non coabitare con altri. Il punteggio si attribuisce anche se nel nucleo sono presenti minori o maggiorenni disabili a carico o il coniuge di età superiore a 60 anni.	punti 14	☐	☐
A2.PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRA-SETTANTENNI *I punteggi delle condizioni A1 e A2 non sono cumulabili.*	punti 12	☐	☐
A3.PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' O NON AUTOSUFFICIENZA (pari al 100%)	**TOTALE** punti 10	☐	☐
A4.PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITA'	punti 8	☐	☐
A5.PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' SUPERIORE AL 67% *I punteggi delle condizioni A3, A4 e A5 non sono cumulabili.*	**PARI O** punti 6	☐	☐
A6.SITUAZIONE DI FAMIGLIA Punteggio attribuibile al nucleo per ogni figlio minorenne a carico o maggiorenne se portatore di handicap	punti 4	☐	☐
A7.NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE	punti 12	☐	☐
A8.NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE *I punteggi delle condizioni A7 e A8 non sono cumulabili e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico, si applica solo il punteggio sub A7*	punti 8	☐	☐
A9.GIOVANE COPPIA Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età delle due persone non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto da meno di 5 anni	punti 10	☐	☐
A10.NUCLEO CON EMIGRANTI Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo, attestato con relazione del Dirigente Servizi Sociali.	punti 5	☐	☐
A11.PRESENZA IN GRADUATORIA Si attribuisce il punteggio a chi sia presente in almeno due graduatorie precedenti consecutive con punteggio diverso da zero.	punti 2	☐	☐
A12.RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA Si attribuisce il punteggio al richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale nell'ambito territoriale comunale per il quale si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni alla data di presentazione della domanda, senza soluzione di continuità.	punti 7	☐	☐

I punteggi A1, A2, A9 e A10 si attribuiscono a condizione che sussista una delle condizioni oggettive, sociali ed economiche.

Il punteggio A11 si applica a condizione che esista almeno un'altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).

B – CONDIZIONI SOCIALI — max punti 15/100

B1.NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO — punti 10 ☐ ☐

L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio-assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali.

B2.SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO — punti 5 ☐ ☐

Attestato con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali

C – CONDIZIONI OGGETTIVE — max punti 25/100

C1.SFRATTO, ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO — punti 10 ☐ ☐

Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto – non intimato per morosità o altra inadempienza – o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di immobile pignorato, etc;).
Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

C2.SFRATTO PER MOROSITA' — punti 10 ☐ ☐

Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali.
Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISEE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno pari all'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio-sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo.
Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

C3.SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO — punti 10 ☐ ☐

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C4.SISTEMAZIONE PRECARIA — punti 5 ☐ ☐

Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi
Da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data
Di presentazione della domanda, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali

o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

C5.ALLOGGIO ANTIGIENICO

punti 5 ☐ ☐

Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie.
La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.

C6.ALLOGGIO IMPROPRIO

punti 5 ☐ ☐

Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.

C7.ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE

punti 5 ☐ ☐

Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

D - CONDIZIONI ECONOMICHE

max punti 25/100

D1.VALORE ISEE

Valore ISEE inferiore al 75% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. — punti 3 ☐ ☐

Valore ISEE inferiore al 50% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. — punti 8 ☐ ☐

Valore ISEE inferiore al 25% del limite previsto per l'accesso all'e.r.p. — punti 12 ☐ ☐

D2.INCIDENZA CANONE SUL VALORE ISE

FASCIA VALORE ISE	INCIDENZA CANONE VALORE/ISE	PUNTI	
Fino € 4.288,50 (25% limite ISEE)	Non inferiore al 20%	**15**	☐ ☐
Da € 4.288,51 a 8.577 (50%)	Non inferiore al 30%	**10**	☐ ☐
Da € 8.577,01 a € 12.865,50 (75%)	Non inferiore al 40%	**7**	☐ ☐
Da € 12.865,51 a € 17.154	Non inferiore al 50%	**5**	☐ ☐

Il canone considerato è quello dell'anno in corso; l'ISEE di riferimento è quella in corso di validità.

TOTALE GENERALE **punti _____**

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi del comma 1, art. 75, del medesimo D.P.R., qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dichiara, inoltre, di aver preso conoscenza dell'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale pubblicata e consultabile sul sito del Comune di Cervia www.comunecervia.it e dell'Azienda Casa Emilia Romagna www.acerravenna.it

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni stabilite nell'Avviso Pubblico di cui trattasi e nella presente domanda, si impegna a produrre tutta la documentazione che il Comune o la Commissione, ai sensi del Regolamento per l'assegnazione di alloggi erp e dell'Avviso, riterranno necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che venisse richiesta, nei termini e con le modalità eventualmente indicati.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

_____

_____

_____

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda che lo riguardano siano inviate al seguente indirizzo:

_____

e che eventuali comunicazioni telefoniche siano effettuate verso i seguenti:

num. _____ num. _____
num._____

FIRMA

_____

Ravenna, lì _____

Si allegano:

☐ Attestazione ISEE ordinaria e DSU dichiarazione sostitutiva unica comprovante la situazione reddituale ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 (ISE-ISEE);
☐ Fotocopia del **permesso di soggiorno (o carta di soggiorno)** di tutti i componenti del nucleo familiare (**per cittadini extra U.E.**)
☐ Fotocopia del documento di identità in corso di validità **qualora la domanda non sia presentata tramite consegna diretta da parte del richiedente**
☐ .....